

ALL. 58 del 30/11/18

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (di seguito definito Codice) pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/4/2016 ed in vigore dalla suddetta data - come implementato e coordinato con il D.Lgs 19/4/2017, n. 56, ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 ed in vigore dal 20/5/2017 - al fine di incentivare le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ente nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture così come definiti dal suddetto Codice all'art.3 lettere m), pp), ss) e tt).

ART. 1 CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE- AMBITO LAVORI

1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% - modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, L.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione)-da riconoscere al personale incaricato (e loro collaboratori) per le attività di:

- a) programmazione della spesa per gli investimenti,
- b) verifica preventiva dei progetti,
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara
- d) esecuzione dei contratti pubblici (ivi comprese procedure di esproprio, rendicontazioni ed ulteriori attività amministrative connesse all'opera)
- e) RUP,
- f) direzione dei lavori e contabilità,
- g) collaudo tecnico amministrativo,
- h) collaudatore statico.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori per conto di altri enti può essere riconosciuta, su richiesta della stessa centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo sopra citato (art. 113, comma 5 del Codice).

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

a)	opere e lavori con importo inferiore ad € 500.000,00	2%
b)	opere e lavori con importo pari o superiore ad € 500.000,00 ed inferiore all'importo di € 2.000.000,00	1,7
c)	opere e lavori con importo pari o superiore ad € 2.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria stabilita in € 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,5
d)	opere e lavori con importo superiore alla soglia comunitaria (da aggiornare in base ai provvedimenti)	1,3

	del legislatore stabilita in € 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore):	
--	--	--

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e tutti gli interventi eseguiti senza la predisposizione di un elaborato tecnico, progetto o capitolato o su semplice richiesta di preventivo.

4. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base capitolato (di cui all'articolo 1 comma 2), I.V.A. esclusa, inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purchè gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro: dovrà comprendere anche gli oneri relativi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP ed andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

5. Destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti (e loro collaboratori) deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, verifica preventiva dei progetti, attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori, collaudo tecnico amministrativo e collaudatore statico (ove necessario). Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Il dirigente competente dei lavori e delle opere oggetto di incentivazione è responsabile della pianificazione annuale e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'articolo 106 comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.

L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere :

PRESTAZIONE	INCENTIVO (%)
1) Responsabile unico del procedimento	40
2) Programmazione della spesa per investimenti, analisi dei fabbisogni, attività inerenti le espropriazioni	10
3) Verifica preventiva dei progetti e validazione	7
4) Predisposizione e Controllo delle procedure di bando, attività di segreteria nelle commissioni, etc.	10
5) Direzione Lavori	15
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10
7) Attività di supporto tecnico-amministrativo - collaboratori	8
TOTALE	100

Qualora lo svolgimento della gara avvenga attraverso Centrali di Committenza, l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 4) della tabella precedente (predisposizione e controllo delle procedure di bando ecc.) viene ridotta del 50%.

8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere rr), della legge 28 gennaio 2016 n 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

ART. 2 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 102 COMMA 6 E 113 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AMBITO SERVIZI E FORNITURE

1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sue s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, composto da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione). Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore ad € 40.000.

Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 che siano affidate attraverso procedure di evidenza pubblica (esclusi affidamenti diretti), i cui progetti, capitolati siano previsti in documenti di programmazione e contengano gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. L'incentivazione è altresì subordinata alla nomina del direttore dell'esecuzione.

Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e tutti gli interventi eseguiti senza la predisposizione di un elaborato tecnico o capitolato.

Qualora i servizi e le forniture vengono acquisite attraverso le Centrali di Committenza, l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 5 del presente articolo (per le procedure di bando) viene ridotta del 50%.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

2. Graduazione del fondo incentivante

Ai sensi dell'art.113 comma 3 l'applicazione dell'incentivo viene ampliata anche ai servizi e alle forniture.

Sono da considerarsi esclusi dal quadro incentivante di cui al presente regolamento le forniture di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le forniture e per i servizi sono attribuiti, fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere

Prestazione	Percentuale
a per servizi e servizi di importo pari o superiori ad € 40.000,00 e fino allo soglia comunitaria, purché non affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) (affidamenti diretti) o con metodologie senza evidenza pubblica quali somma urgenza, ordinanza sindacale, ecc.:	1,8
b per servizi e servizi di importo superiori alla soglia comunitaria, purché non affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) (affidamenti diretti)	1,6

o con metodologie senza evidenza pubblica quali somma urgenza, ordinanza sindacale, ecc.:	
---	--

Le aliquote per l'incentivazione del personale interno che svolge funzioni tecniche nell'ambito dell'appalto di servizi e forniture sono riportate nella tabella riepilogativa di cui al successivo comma 5.

3 Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, I.V.A. esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.

4. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il dirigente competente dei servizi e delle forniture oggetto di incentivazione è responsabile della pianificazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

PRESTAZIONE	PERCENTUALE
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40
2) Analisi dei fabbisogni e redazione Programma biennale servizi e forniture	5
3) Verifica preventiva dei progetti	5
4) Predisposizione e controllo delle procedure di gara, acquisto Mepa	10
5) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità e/o di regolare esecuzione	40
TOTALE	100

ART. 3 – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

Nel caso in cui non siano presenti professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

1. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura, il responsabile del procedimento individua specificamente il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo, così costituito:

A) nel caso di lavori:

- dal personale interno incaricato delle attività di verifica dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, espropriazioni, rendicontazioni, direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo e di ogni altra prestazione ammessa all'incentivo;
- dai collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- da eventuali figure esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

B) nel caso di servizi e forniture:

- dal personale interno incaricato delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- dai collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- da eventuali figure esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara.

2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo e limiti

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

3. Penalità per errori, omissioni progettuali, ritardi e maggiorazione dei costi

Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario che il Responsabile accerti il positivo riscontro delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nel rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico dell'opera, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

In particolare, qui di seguito, si stabiliscono i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizi e forniture, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto, depurati del ribasso d'asta.

Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel precedente comma 2, si precisa che non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori o del servizio i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato, concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 106 del codice (è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali; in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi).

Qualora ricorrano le condizioni indicate nei precedenti commi, si devono applicare i criteri di seguito indicati:

- a) la riduzione dell' "incentivo" in relazione agli incrementi dei costi dell'opera viene calcolata per scaglioni di importo riferiti agli incrementi dei costi verificatisi alla fine dei lavori, a cui far corrispondere percentuali di riduzione dell'incentivo stesso (si deve tenere conto degli incrementi dei costi conseguiti, ma ribassati nella stessa misura dell'offerta economica presentata dall'appaltatore); in particolare, le riduzioni sono calcolate:

Scaglioni di importo di incremento dei costi al netto del ribasso offerto dall'appaltatore (I.V.A. esclusa - Oneri di sicurezza aggiuntivi inclusi)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
Da € 0,00 fino ad € 30.000,00	
Da € 30.001,00 ad € 60.000,00	2%
Da € 60.001,00 fino ad € 100.000,00	4%
Da € 100.001,00 ed oltre	5%
	8%

- b) la riduzione dell' "incentivo" in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera [non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali; in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi], viene calcolata per scaglioni temporali riferiti agli incrementi dei tempi di esecuzione dei lavori verificatisi, a cui far corrispondere percentuali di riduzione dell'incentivo stesso; in particolare, le riduzioni sono così calcolate:

Scaglioni di incremento dei tempi di esecuzione dei lavori (escluse sospensioni o proroghe per varianti in corso d'opera)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
Da 0 giorni fino a 60 giorni	
Da 61 giorni fino a 120 giorni	2%
Da 121 giorni fino a 180 giorni	4%
Da 181 giorni ed oltre	6%
	8%

4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 del presente regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie e rimangono nel fondo di cui al comma 2 del D.Lgs 50/2016.

5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

6. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi. La composizione sia in termini qualitativi che quantitativi del Gruppo di Lavoro è determinata dal Responsabile del settore competente con specifico atto. All'interno del Gruppo vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi professionali ed operativi allo scopo determinati. L'atto di incarico specifica anche le aliquote del compenso da attribuire ad ogni dipendente, salvo motivata modifica o revoca dell'incarico stesso.

7. Centrale unica di committenza

Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, il Comune o ciascuno degli enti convenzionati può riconoscere, su richiesta della CUC, a conclusione delle attività espletate, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento

ART. 4 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Procedura di liquidazione

La liquidazione dell'incentivo è effettuata, nel rispetto del principio del conflitto di interessi, dal Responsabile di Settore competente, con proprio atto determinativo e previa compilazione del prospetto di liquidazione allegato (Allegato A), su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previo accertamento delle prestazioni effettivamente rese dai soggetti individuati ai sensi dell'art.3. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie. Nel caso in cui il RUP coincida con il Responsabile di Settore, la liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Segretario Comunale.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura dell'aliquota sotto indicate:

L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

A) All'approvazione del progetto di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Programmazione della spesa per investimenti, analisi dei fabbisogni, attività inerenti le espropriazioni;
- nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto;
- nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P. (nella misura dell'80% per Studi di fattibilità economica finanziaria o progettazione definitiva e 20 % progettazione esecutiva);
- nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente per l'attività del R.U.P. per la predisposizione e controllo delle procedure di bando;

B) Esecuzione dei lavori e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
- La restante quota del 20% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;

c) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

Relativamente al punto b), nel caso di contratti di lavori, forniture e servizi superiori all'anno o di importo superiore a € 500.000,00 è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori o alla quota del servizio o fornitura eseguiti. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

2. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata, in sede di rendiconto, nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi pari o superiori ad € 40.000,00 le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente

regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;

• si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento, purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura sia stata quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione della delibera della Giunta Comunale che approva il Regolamento stesso.

3. Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art.24 comma 4 del codice , che espressamente stabilisce che "Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico del progettista".

2. il premio relativo alla copertura per i soggetti interni alla stazione appaltante, relativa all'attività di verifica preventiva dei progetti, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico.

3. Come ammesso dalla determinazione per l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 10 del 23 feb. 2001, l'Amministrazione Comunale si farà carico delle polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'attività del Responsabile Unico del Procedimento.

Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

4. Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.